REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1980

che fissa alcuni prezzi di riferimento validi dal 16 dicembre 1980 al 15 dicembre 1981 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio (3); che i prezzi d'orientamento loro applicabili figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1591/80 del Consiglio (4);

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, devono essere fissati prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui alla sottovoce 20.07 B I della tariffa doganale comune, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva concentrati) di cui alle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune;

considerando che inoltre, dovendosi fissare prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune; che, infine, deve essere calcolato un importo forfettario corrispondente alle spese normali di condizionamento, importo di cui i prezzi di riferimento dei vari prodotti devono essere maggiorati nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è d'uopo tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio (5);

considerando che le spese, ad eccezione delle perdite, determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79, possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati hanno subito aumenti dopo l'ultima fissazione e le spese di trasporto sono aumentate del 10 % circa;

considerando che i prezzi di riferimento dei vini liquorosi fissati per ettolitro devono essere aumentati nella medesima proporzione di quelli applicati ai vini da tavola rossi; che taluni vini liquorosi della sottovoce 22.05 C II della tariffa doganale comune sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22 — note complementari — punto 6 della tariffa doganale comune, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nelle sottovoci 22.05 C III e C IV; che, tenuto conto del volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano un'uguaglianza di trattamento tra differenti vini liquorosi; che, per gli stessi motivi, è previsto solamente un aumento di 3 ECU, invece di 4 ECU, per gli altri vini liquorosi;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.
(4) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 11.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 16 dicembre 1980 al 15 dicembre 1981 i prezzi di riferimento sono fissati come segue :

A. Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune :

1. vino rosso :
   3,55 ECU/% vol effettivo/hl ;
2. vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 :
   3,38 ECU/% vol effettivo/hl ;
3. vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner :
   70,43 ECU/hl ;
4. vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune :
   2,19 ECU/% vol effettivo/hl ;
5. mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune :
   2,39 ECU/% vol totale/hl ;
6. vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, delle seguenti sottovoci :

   22.05 C II : 59 ECU/hl ;

   22.05 C III :

   a) di 15 % vol, che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l : 59 ECU/hl ;

   b) altri : 64 ECU/hl ;

   22.05 C IV : 79 ECU/hl ;

   22.05 C V : 86 ECU/hl ;
7. vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune :

   22.05 C II : 51 ECU/hl ;

   22.05 C III : 54 ECU/hl ;

   22.05 C IV : 66 ECU/hl ;

   22.05 C V : 74 ECU/hl.

B. Prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune :

1. succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune :

   a) bianchi : 3,07 ECU/% vol potenziale/hl ;

   b) altri : 3,22 ECU/% vol potenziale/hl ;
2. succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune :

   a) bianchi : 3,07 ECU/% vol potenziale/hl ;

   b) altri : 3,22 ECU/% vol potenziale/hl.

C. L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6, se condizionati in recipienti di 2 litri o meno, è fissato a 33,30 ECU/hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente